

# **BGer 6B\_581/2013 vom 8. Oktober 2013**

Bundesgericht, 2013-10-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_581\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_581_2013)

FR: TF 6B\_581/2013 du 8 octobre 2013

IT: TF 6B\_581/2013 del 8 ottobre 2013

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Presentato contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) resa in materia penale ( art. 78 LTF ) da un'autorità di ultima istanza cantonale ( art. 80 cpv. 1 LTF ), il ricorso in materia penale, tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ), è sotto i citati aspetti ammissibile. Quale parte nella procedura, il ricorrente è legittimato a fare valere che la precedente istanza si è rifiutata a torto di entrare nel merito del suo gravame ( art. 81 cpv. 1 lett. a e b LTF ; cfr. DTF 138 IV 78 consid. 1.3).

### **E. 2.1**

Nella fattispecie, la competenza territoriale delle autorità del Cantone Ticino non è di per sé litigiosa. È per contro contestato il fatto che la CRP si è ritenuta incompetente a statuire sul reclamo. Il ricorrente lamenta al riguardo un diniego di giustizia e un formalismo eccessivo. Rimprovera alla Corte cantonale di avere disatteso la garanzia di un doppio grado di giurisdizione e di avere violato l'art. 12 cpv. 2 LEPM, che prevederebbe la competenza della CRP contro le

"altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure" , senza distinzioni di sorta. Il ricorrente ritiene in particolare ingiustificata ed eccessivamente formalistica la distinzione tra

"esecuzione" ed

"espiazione" della pena operata dalla Corte cantonale.

### **E. 2.2**

Secondo l' art. 78 cpv. 1 LTF , il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. Al ricorso in materia penale soggiacciono anche, giusta il cpv. 2 lett. b della norma, le decisioni concernenti l'esecuzione di pene e misure (nella versione tedesca:

"Entscheide über den Vollzug von Strafen und Massnahmen" ). Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della nuova parte generale del CP, la concessione del congedo è disciplinata dal diritto federale all' art. 84 cpv. 6 CP . Questa disposizione prevede che al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta altri reati. La decisione sul congedo concerne quindi l'esecuzione della pena e, in quanto tale, è soggetta secondo l' art. 78 cpv. 2 lett. b LTF al ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale (cfr. sentenza 6B\_772/2007 del 9 aprile 2008 consid. 1).

### **E. 2.3**

Giusta l' art. 80 cpv. 1 LTF , il ricorso in materia penale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Conformemente all' art. 80 cpv. 2 LTF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011 (in relazione con l' art. 130 cpv. 1 LTF ), i Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano su ricorso quali autorità cantonali di ultima istanza. Sono fatti salvi i casi in cui, secondo il nuovo CPP, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice si pronuncia quale istanza cantonale unica (art. 80 cpv. 2 terza frase LTF). La LTF impone quindi un doppio grado di giurisdizione in cui il giudizio di ultima istanza cantonale è emanato da un tribunale superiore (cfr. MARC THOMMEN, in: Basler Kommentar BGG, 2a ed., 2011, n. 11 all'art. 80).

La decisione della CRP di ritenersi incompetente e di non entrare nel merito del gravame priva il ricorrente del giudizio di un tribunale superiore cantonale di ultima istanza, che statuisca definitivamente sulle modalità di concessione dei congedi. Essa comporta infatti la conseguenza che, in simili casi, la decisione di ultima istanza cantonale sarebbe quella emanata dalla Divisione della giustizia. Tuttavia, come visto, a partire dal 1° gennaio 2011, solo la decisione emanata da un tribunale superiore quale autorità cantonale di ultima istanza può essere oggetto di ricorso in materia penale (cfr. DTF 135 I 6 consid. 2.2). Né la Divisione della giustizia né il giudice dell'applicazione della pena adempiono questo requisito. La decisione impugnata viola pertanto il diritto federale. Ritenuto che l' art. 80 cpv. 2 LTF può fondare direttamente la competenza di un tribunale superiore cantonale ( DTF 133 IV 267 consid. 3), quale è di principio la CRP, non occorre esaminare se la sentenza impugnata disattende pure l'art. 12 cpv. 2 LEPM. Comunque, anche sotto il profilo della disposizione cantonale, la precedente istanza ha ritenuto a torto che la decisione sul congedo non rientrava nelle decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure.

### **E. 3.1**

Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata alla CRP affinché statuisca nuovamente sul gravame tenendo conto degli esposti considerandi.

### **E. 3.2**

Non si prelevano spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 4 LTF ), mentre si giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale, a carico dello Stato del Cantone Ticino ( art. 68 LTF ). Visto l'esito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata dal ricorrente per questa procedura diviene priva di oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.